
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2022 del 16 DIC. 2011

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Rimborso spese legali al Dott. Salvatore Distefano.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 16 DIC. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 16 DIC. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponei Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Affari generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che il Dott. Salvatore Distefano, nella qualità di dirigente medico della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Vittoria, richiedeva il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale n. 5101/2010 RGNR avviato a suo carico nella predetta qualità per il reato p.e.p. dall'art. 589 c.p. e conclusosi con decreto di archiviazione del GIP Tribunale di Ragusa del 31.10.2011 motivata in ordine alla insussistenza di elementi utili a sostenere l'accusa in giudizio sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità;

VISTO l'art. 25 del C.C.N.L. 8.6.2000 della Dirigenza sanitaria non medica, professionale tecnica ed amministrativa, nonché l'art. 25 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., che prevedono:

" 1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. È disapplicato l'art. 41 del D.P.R. n. 270/1987."

VISTE le circolari di servizio n.113 del 1.2.2000 e n.653/Dir. Gen del 26.4.02 della confluita AUSL 7 recanti le disposizioni emanate dall'Azienda in materia, che limitano il rimborso delle spese legali per i dipendenti al minimo delle tariffe vigenti;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessato a corredo della propria istanza e, in particolare, il decreto di archiviazione la parcella e 332/2011 dell'Avv. Giorgio Assenza che risulta redatta in conformità ai minimi tariffari vigenti previsti dalla tabella C- Penale del D.M. 127/2004;

CONSIDERATO che, in applicazione delle suddette disposizioni, la pretesa di rimborso del Dott. Salvatore Distefano può essere accolta poiché non sussiste conflitto di interessi con l'Azienda, la vicenda penale attiene allo svolgimento di compiti istituzionali e la pretesa di rimborso è contenuta nel minimo tariffario;

RITENUTO, pertanto, di procedere al rimborso per i seguenti importi:

- €. 2.207,63 per diritti, onorari e spese imponibili;
- €. 150,00 per spese vive;
- €. 82,31 per 4% C.P.A.
- €. 449,39 per 21% i.v.a.
- **TOTALE = €. 2.739,33;**

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. Salvatore Distefano, dirigente medico della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Vittoria per la propria difesa in un giudizio penale, meglio descritto in narrativa, limitatamente al rimborso degli onorari fatturati dal legale;
- Per l'effetto, liquidare e pagare a rimborso al Dott. Salvatore Distefano la allegata fattura dell'Avv. Giorgio Assenza, prodotta dall'interessato, per l'importo di Euro 2.739,33 autorizzandone la relativa spesa a gravare sul conto di costo _____

DIP 4030/11

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>107.1956/11</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			